



Ministero dell'Istruzione I.C. "DANTE ALIGHIERI"

Via Aldo Moro, 9 - 20872 CORNATE D'ADDA (MB)

Codice Fiscale 87004930159 – Codice meccanografico MBIC8CM00Q – codice univoco UFC20K

Tel. 039-6874501 039-692159 / Fax 039-6887670

www.icalighiericornate.edu.it e-mail: MBIC8CM00Q@istruzione.it – MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it

Circolare n. 93
A.S. 2021 / 2022

Cornate d'Adda, 10 gennaio 2022

AI GENITORI DEGLI ALUNNI

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AI DOCENTI
ALLA DSGA
AL PERSONALE ATA
AI REFERENTI COVID

LORO SEDI

OGGETTO: Disposizioni generali e nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative.

Richiamando la comunità educante alle consuete raccomandazioni per ostacolare la diffusione del virus e al Patto di Corresponsabilità Scuola - Famiglia che mai quanto ora è necessario osservare, si ricorda che l'attività didattiche in presenza per tutti gli alunni è consentita se:

- non si è soggetti positivi al virus Sars-Cov-2;
- non si è soggetti a quarantena fiduciaria a seguito di contatto con soggetti positivi al Covid-19;
- la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °c;
- non è presente sintomatologia riconducibile al Covid-19, eventualmente da accertare mediante interlocuzione con il pediatra di libera scelta;
- non si è stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato positivo al Covid-19.

N.B. La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla base della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli. Per i soggetti positivi il rientro è consentito solo a seguito di tampone negativo e, in attesa di indicazioni aggiornate da parte di ATS, si ritiene non necessario il certificato del Medico Curante o Pediatra. Per i soggetti "contatti stretti" soggetti a quarantena fiduciaria il rientro è consentito solo a seguito di comunicazione di fine isolamento domiciliare di ATS. Per tutti gli alunni per i quali non è stata comunicata alla Scuola positività o quarantena, il rientro in presenza è inteso come dichiarazione della famiglia di asintomaticità dell'alunno/a per l'intero periodo di sospensione delle lezioni, pertanto non è necessaria specifica autodichiarazione per la riammissione.

Si raccomanda alle famiglie di segnalare eventuali ulteriori positività o quarantene fiduciarie qualora non sia stato fatto finora all'indirizzo: mbic8cm00q@istruzione.it.

Si elencano di seguito le indicazioni per fronteggiare l'emergenza COVID-19 di cui all'art.4 del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n.1.

Scuola Primaria:

1. in presenza di un SOLO caso di positività nella classe, l'attività didattica rimane in

presenza (consumazione del pasto con almeno due metri di distanza interpersonale) ed è prevista la sorveglianza con testing (T0: un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività; T5: il test sarà ripetuto dopo cinque giorni). Se il T0 è negativo, è possibile frequentare le lezioni. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

Per il personale (interno ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso: auto-sorveglianza e test molecolare/antigenico T0 e T5.

- 2. in presenza di ALMENO due casi di positività nella classe** è sospesa l'attività in presenza e si applica la DAD per il periodo della quarantena della durata di 10 giorni con tampone molecolare o antigenico finale negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) (VEDI SOPRA).

Scuola Secondaria di I grado:

- 1. in presenza di un caso di positività nella classe:** l'attività didattica è in presenza, con l'obbligo di mascherina FFP2 fornite dalle famiglie per almeno 10 giorni. Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non si possa mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Come misura sanitaria, è prevista l'auto-sorveglianza sia per gli alunni, sia per il personale (interno e esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso. Tali soggetti, pertanto, avranno l'obbligo di utilizzare la mascherina FFP2 per 10 giorni ed effettuare il test molecolare/antigenico al quinto giorno, salvo insorgenza di sintomi nei giorni precedenti.

- 2. in presenza di due casi di positività nella classe:**

a) alunni che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni o guariti da infezione da SARS-CoV2 da più di 120 giorni senza somministrazione di dose di richiamo (c.d. non vaccinati): è prevista la DID e quarantena per 10 giorni con test molecolare/antigenico finale negativo.

b) alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o guariti da infezione da SARS-CoV2 da meno di 120 giorni e guariti con somministrazione di dose di richiamo (c.d. vaccinati): è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non si possa mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri. **Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.** La norma non costituisce una generica autorizzazione e trattare i dati vaccinali ma è rivolta **solo agli studenti che, in modo del tutto libero, diano dimostrazione del loro stato vaccinale. Gli alunni non sono obbligati a darne dimostrazione, se non la forniscono, si seguiranno i percorsi previsti per i non vaccinati. Si precisa, inoltre, che solo al verificarsi del caso (2 o più positivi nella propria classe) gli alunni interessati potranno fornire tale informazione presentando copia della certificazione vaccinale presso la Segreteria dell'Istituto.**

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) (VEDI SOPRA).

- 3. in presenza di ALMENO tre casi di positività nella classe:** è prevista la DAD per dieci giorni. Sia per gli alunni, sia per il personale (interno ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- a) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il

- ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- b) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- c) Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster
 - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti
 - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti
- non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, **fino al 28 febbraio 2022**, per la popolazione scolastica delle **scuole secondarie di primo grado**, in regime di Auto - sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per la popolazione scolastica della **scuola primaria** i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Non saranno accettati tamponi effettuati presso le farmacie.

Le mascherine FFP2, salvo nuove prossime indicazioni del Ministero, non sono fornite dall'Istituzione scolastica, alla quale vengono consegnate esclusivamente mascherine di tipo chirurgico per alunni e personale.

Sarà pertanto cura delle famiglie assicurare l'osservanza delle nuove regole in ambito scolastico.

Dal 10 Gennaio dovrebbero essere consegnate alla Scuola mascherine FFP2 esclusivamente per i docenti delle classi dove sono presenti alunni con certificato di esenzione dall'obbligo di indossare la mascherina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Mara Perna

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2,
D. Lgs. n. 39/93)